

OGGI CON IL SOLE 24 ORE

La guida operativa per voluntary, rottamazione, accise e dichiarazioni

▶ alle pagine 49, 50 e 51

Speciale decreto fiscale

LOTTA ALL'EVASIONE

Voluntary, nuova chance

Ammesso alla procedura nazionale anche chi ha partecipato alla vd/1

Il calendario

Fino al 31 luglio 2017 possibile accedere alla nuova operazione di emersione dei capitali all'estero e dentro i confini nazionali

LA SOLUZIONE

Quanto emergerà dalle cassette andrà a incrementare in parti uguali le dichiarazioni degli ultimi cinque anni

Alessandro Galimberti

MILANO

■ La **voluntary disclosure 2.0** passa al Senato con poche e "blindate" modifiche, dalla riapertura dei termini anche per chi aveva già fatto la vd/1 del 2015 (limitatamente però alla emersione nazionale), fino alla spalmatura su cinque annualità reddituali dei contanti spuntati dalle cassette di sicurezza.

La nuova versione dell'emersione di capitali votata ieri alla Camera, garantita dalla fiducia, attende ora una seconda lettura a Palazzo Madama, che però resta tutta da definire nei tempi: non è chiaro se avverrà prima o dopo il 4 dicembre; il termine per la conversione in ogni caso scade solo 19 giorni più tardi, l'antivigilia di Natale.

Il testo liberato ieri da Montecitorio-272 voti a favore e 137 contrari - è quello licenziato dalla Commissione finanze del presidente Maurizio Bernardo, che ha pochissimi correttivi rispetto al decreto del 24 ottobre scorso. In so-

stanza il lavoro degli emendamenti si è fermato alla possibilità di far accedere alla vd/2 anche i "reduci" della vd/1 (inizialmente esclusa, e comunque solo per il versante "nazionale") - e alla nuova presunzione di legge secondo cui quanto emergerà dalle cassette di sicurezza andrà a incrementare in parti uguali le dichiarazioni fiscali degli ultimi cinque anni (mentre ad oggi sarebbe stato caricato integralmente sull'ultima). Questa scelta è in sostanza una via di mezzo tra l'ipotesi originaria - ma mai entrata in vigore - di una tassazione a forfait del 35% sul capitale, e quella del decreto vigente che va a penalizzare l'ultima dichiarazione fiscale. La riuscita della "operazione cassette" resta comunque ancora la grande incognita della vd/2, esattamente come nella versione precedente.

I termini per la riammissione alla sanatoria sono rimasti quelli fissati dal decreto in vigore, con possibilità di accedere fino al 31 luglio 2017 (e integrazioni entro il 30 settembre prossimo).

La grande novità procedurale della nuova vd è nella possibilità di liquidazione spontanea del dovuto - calcolato sulla base del dichiarato e dei calcoli effettuati dai propri consulenti - che il contribuente dovrà versare entro il 30

settembre 2017 (nel caso abbia scelto le tre rate dovrà aver versato almeno la prima). Lo scopo dell'erario è, evidentemente, di far cassa immediatamente senza attendere la chiusura degli accertamenti a fine 2018, e chiarissime sono anche le conseguenze di eventuali errori, con penalità del 10% per i calcoli sbagliati sopra due soglie di riferimento (il 10% di errore per gli adempimenti da sostituito d'imposta, il 30% per le altre ipotesi) e del 3% se sotto i predetti livelli. L'aumento delle sanzioni riguarderà anche chi non rispetterà il termine del 30 settembre per l'autoliquidazione.

Gli illeciti fiscali che sarà possibile sanare con la nuova voluntary disclosure devono essere stati commessi prima del 30 settembre scorso, mentre per evitare di avvantaggiare chi arriva con anni di ritardo i termini scaduti dal 1° gennaio 2015 (quando chiuse la vd/1)



resteranno congelati per tre anni, in modo da tenere viva per il fisco l'annualità 2010. Sul punto, da più parti era stata suggerita una rivisitazione della regola - secondo alcuni in sospetto di incostituzionalità - a vantaggio di un aumento delle sanzioni per le nuove annualità maturate, ma il Governo ha deciso di tirare dritto, non ultimo per la considerazione che le ultime grandi "fughe" sono avvenute a cavallo del decennio.

A proposito di monitoraggio fiscale, cioè l'obbligo di dichiarare attività e proprietà all'estero, i neo contribuenti potranno beneficiare degli accordi di trasparenza nel frattempo firmati dall'Italia, accordi che dimezzano le annualità accertabili.

Per quanto riguarda il versante penale della nuova vd, resta confermata la copertura dei soli reati fiscali del Dlgs 74/2000, e anche dell'autoriciclaggio introdotto il 1° gennaio 2015. Invece rimane attiva la tutela rafforzata sul riciclaggio - visti i rischi di pulizia illecita del contante - con l'obbligo per professionisti e intermediari di segnalare eventuali tentativi di lavaggio. E proprio in relazione alla dichiarazione "confessoria" che accompagna la voluntary disclosure, resta confermato il reato di mendaci dichiarazioni sull'emersione del contante (da 18 mesi a sei anni di carcere) punito come titolo autonomo e in concorso con il riciclaggio (punito da due a 8 anni).